

VIDEOLAVORO DEL 13 dicembre 2018

*Conguagli fiscali e previdenziali di
fine anno*

A cura di Bruno Bravi




IL CONGUAGLIO FISCALE

R

FINALITA' DEL CONGUAGLIO

- Il conguaglio fiscale è un adempimento cui sono chiamati i sostituti d'imposta (datori di lavoro, curatori fallimentari, Enti di previdenza e assistenza, ecc.) che nell'anno hanno corrisposto somme e valori qualificabili come redditi di lavoro dipendente (art. 49, D.P.R. n. 917/1986) o come redditi ad essi assimilati (art. 50, Tuir).
- I sostituti d'imposta devono compiere il conguaglio 2018 tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga dell'anno e l'imposta effettivamente e complessivamente dovuta nel periodo d'imposta, tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.



NOVITA' FISCALI2018

- **I criteri da seguire** per lo svolgimento delle operazioni di congruaggio **sono** sostanzialmente **confermati**.
- Ci sono alcune situazioni che meritano però un'attenta valutazione da parte degli operatori. Si tratta, in particolare, delle gestioni frutto di:
 - novità normative o precisazioni di prassi appena adottate;
 - discipline complesse e/o articolate che presentano un maggior rischio di errore.
- Le novità e criticità riguardano sia le regole con cui determinare la base imponibile fiscale che i criteri da seguire per definire l'imposizione su tale reddito.



PUNTI D'ATTENZIONE


- Con riferimento all'applicazione delle ritenute alla fonte, gli ambiti da sottoporre a controllo in sede di conguaglio possono soprattutto essere relativi a:
 - Tfr maturando percepito mensilmente sotto forma di Qu.I.R., atteso che la misura ha cessato di produrre i propri effetti alla data del 30 giugno 2018;
 - Bonus 80 Euro, poiché è necessario verificare che i parametri alla base della spettanza siano stati aggiornati in base alle novità introdotte dalla L. n. 205/2017;
 - Detassazione dei premi di risultato, in quanto le operazioni di conguaglio rappresentano un contesto in cui verificare a consuntivo la presenza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del regime fiscale agevolato.



PUNTI D'ATTENZIONE

Detassazione

- L'ambito da monitorare con maggiore attenzione è quello relativo alle somme dovute a titolo di partecipazione agli utili d'impresa o ai premi di risultato variabili erogati al dipendente in attuazione di accordi collettivi di 2° livello. Tali redditi, infatti, possono essere ammessi a una tassazione agevolata, mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 10% sostitutiva di Irpef e relative addizionali.
- Il beneficio è subordinato al rispetto di limiti e condizioni, pertanto in sede di conguaglio è necessario:
 - 1)** sincerarsi della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al lavoratore ed alle somme corrisposte; in particolare:
 - il dipendente deve risultare percettore nel 2017 di redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 80.000 Eu.;
 - i premi di risultato devono essere previsti di ammontare variabile ed essere quantificati, sulla base del contratto sottoscritto, basandosi su indicatori che attestano in modo obiettivo il raggiungimento degli incrementi previsti.



PUNTI D'ATTENZIONE Detassazione

2) Verificare che il contratto sia stato depositato in via telematica presso l'ITL competente unitamente alla dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di conformità dello stesso alle disposizioni normative in tema di detassazione;

3) Monitorare il tetto posto all'agevolazione e la concorrenza, nello stesso, di eventuali beni e servizi di welfare fruiti dal lavoratore in sostituzione del premio monetario detassabile; in particolare:

- l'importo massimo di retribuzione agevolabile è ordinariamente fissato in 3.000 Eu. In caso di erogazione sia di premi di risultato che di utili, il limite va applicato alla somma delle due componenti;

- il tetto riguarda anche i benefici di welfare rientranti nelle ipotesi di esclusione da imposizione ai sensi dell'art. 51 Tuir, fruiti dal lavoratore in sostituzione del premio detassabile (i benefit sono da considerare in via preliminare rispetto all'eventuale quota di premio goduta in denaro).

PUNTI D'ATTENZIONE Detassazione

- Per applicare la misura, il datore deve porre attenzione solo al momento di corresponsione delle spettanze (criterio di cassa), in quanto è irrilevante il momento di effettuazione delle prestazioni che danno diritto all'erogazione delle retribuzioni di produttività e il momento in cui è contrattualmente maturata la spettanza dell'emolumento.
- Se la verifica dei limiti e delle condizioni ha dato esito positivo, il datore può riconoscere il trattamento fiscale agevolato anche a posteriori rispetto alla corresponsione delle somme e dei valori. In tal caso, in sede di conguaglio, il datore deve diminuire la retribuzione da assoggettare a tassazione ordinaria e:
 - escludere da imposizione i valori relativi ai benefit di welfare fruiti in sostituzione del premio monetario;
 - assoggettare all'imposta del 10% le somme, invece, erogate in denaro.

PUNTI D'ATTENZIONE

Detassazione


- Se, invece, la verifica ha dato esito negativo (e, quindi, il datore prende atto del fatto che ha attribuito al lavoratore un'agevolazione in tutto o in parte non spettante), il datore deve regolarizzare il proprio operato, saldando la differenza tra l'eventuale imposta già versata (10%) e l'importo effettivamente dovuto (Irpef).
- Per sanare la violazione, il datore deve versare anche gli interessi moratori e la sanzione. Esiste, comunque, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.



PUNTI D'ATTENZIONE

TFR in busta paga

- La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto in via sperimentale la possibilità di immissione mensile del TFR in busta paga.
- Il legislatore consentiva al dipendente privato (con esclusione di quello domestico e di quello agricolo) **in forza da almeno 6 mesi**, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga l'importo via via maturato per TFR.
- La corresponsione mensile fa sì che questa somma diventi “integrazione della retribuzione”, non soggetta a contributi previdenziali, ma **assoggettata a tassazione ordinaria**.
- Una volta espressa la volontà di percepire mensilmente la quota di TFR, la scelta non potrà essere revocata dal lavoratore fino al 30 giugno 2018.
- La norma non si applica alle imprese oggetto di procedura concorsuale ed a quelle in crisi ex art. 4 della L. 297/1982.



CONFERME

Lavoratori frontalieri

- Già a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stato previsto:
 - l'innalzamento della franchigia Irpef operante per il reddito da lavoro dipendente prestato dai cd. ***lavoratori frontalieri***, da 6.700 a **7.500 Eu.** ;
 - l'introduzione di una franchigia Irpef per i redditi da pensione e da lavoro prodotti in Euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di ***Campione d'Italia***, i quali concorreranno a formare l'imponibile Irpef per l'importo eccedente i **6.700 Eu.**

I lavoratori percettori dei predetti redditi non possono però essere considerati fiscalmente a carico e, per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali, gli stessi redditi devono essere dichiarati per intero all'ente erogatore della prestazione.

PUNTI D'ATTENZIONE

- Occorre verificare la corretta gestione dei **bonus e stock option** erogati ai dirigenti e collaboratori del settore finanziario, il cui valore eccedente la parte fissa della retribuzione (art. 23, c. 50-bis, D.L. 98/2011, L. 111/2011), dal 16.7.2011, deve essere assoggettato all'addizionale del 10% (in precedenza, lo era il valore eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione)



PUNTI D'ATTENZIONE

- **Prestiti agevolati:** in fase di conguaglio occorrerà tenere presente il tasso del T.U.R. vigente al termine dell'anno (*attualmente 0,00%, dal 10 marzo 2016 - salvo eventuali ulteriori modifiche entro il 31/12*) e, in caso di variazioni, conseguentemente varierà l'importo imponibile del relativo fringe benefit.

Va ricordato che il prestito, benché agevolato, non genera benefit in capo al lavoratore in caso abbia una durata inferiore a 12 mesi, nonché in caso di concessione a dipendenti sottoposti a contratto di solidarietà o in trattamento di cigo a dipendenti vittime dell'usura oppure ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive.

PUNTI D'ATTENZIONE

- **Somme restituite:** le retribuzioni percepite indebitamente (ad es. liquidate per errore in anni precedenti ed assoggettate a tassazione in tali annualità), nell'anno in cui sono restituite al datore di lavoro abbattano il reddito fino a capienza dello stesso (*art. 10, lett. d-bis, Tuir*).
 - Tale disciplina, dal 2013 (*art. 1, c. 174, L. n° 147/2013*) si è articolata: è ora infatti previsto che il contribuente possa dedurre l'entità dell'onere che non ha trovato capienza nell'anno di restituzione nei successivi periodi d'imposta o, in alternativa, di chiederlo a rimborso. L'eventuale deduzione in anni successivi non deve essere curata dal datore di lavoro, ma è comunque necessario indicare nella C.U. l'importo che, non avendo trovato capienza nel reddito, può essere ulteriormente dedotto dal contribuente.



PUNTI D'ATTENZIONE

Bonus 80 Euro


- Ai fini della verifica della corretta applicazione del “**Bonus Renzi**”, in fase di conguaglio è necessario:
 - verificare che l'imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, sia maggiore delle detrazioni per produzione del reddito;
 - calcolare la reale spettanza del bonus sull'effettivo reddito complessivo, secondo le fasce reddituali previste dalla norma attualmente vigente (*oltre 8.145,33 fino a 24.600; da 24.601 a 26.400; oltre 26.400 Eu.*).

Promemoria: ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus, non si computano né le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia, né le quote di Quir erogate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Art. 51, c. 2, Tuir

Identifica i criteri di determinazione della base imponibile e degli elementi totalmente o parzialmente esenti



Art. 23, DPR 600/73

Obbligo di effettuazione delle ritenute ogni qualvolta vengano corrisposte somme riconducibili all'art. 51 Tuir




CONGUAGLIO DI FINE ANNO

- Va effettuato entro il 28 febbraio successivo.
- Se necessario, il conguaglio di fine anno può essere ripetuto più volte (*circ. Min. Fin. 326/E/1997*), purché in ogni caso i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio (nel nostro caso entro il mese di febbraio 2019).
- E' inoltre possibile effettuare le operazioni di conguaglio anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente.

Se il conguaglio viene effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, la somma dovuta a titolo di conguaglio deve essere indicata in F24 separatamente dalle ritenute ordinarie (*cod. 1001*), utilizzando il **codice 1013** ed indicando l'anno al quale si riferisce il conguaglio

TASSAZIONE

- L'art. 7 del TUIR prevede che *“l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, ...”*
- Pertanto l'imposta deve essere calcolata applicando le aliquote progressive, secondo gli scaglioni annui, al totale del reddito imponibile annuo e sottraendo dall'importo ottenuto le detrazioni spettanti per tutto il periodo d'imposta.
- La tassazione già operata in ogni singolo periodo di paga ha, pertanto, unicamente carattere provvisorio




TASSAZIONE

- L'art. 51 del D.P.R. n° 917/1986 (TUIR) prevede che siano imponibili a tassazione *“tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”*

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

- Ai fini del conguaglio occorre, per ciascun dipendente, sommare tutte le retribuzioni correnti e le mensilità aggiuntive **corrisposte** (*criterio di cassa allargato*) nei vari periodi di paga dell'anno, incluse le retribuzioni dell'ultimo periodo di paga, senza tener conto delle somme assoggettate a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
- Si dovrà tener conto di tutte le somme fiscalmente imponibili, anche se corrisposte da terzi e di quelle anticipate dal sostituto stesso per conto degli Enti previdenziali ed assicurativi (Inps, Inail, ecc.)



DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

- La somma risultante, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore nonché delle altre somme esenti eventualmente spettanti, costituisce la base essenziale dell'imponibile annuo ai fini del conguaglio e, normalmente, corrisponde alla sommatoria degli imponibili determinati nei vari periodi di paga in corso d'anno.
- L'imposta lorda annua dovuta dal contribuente si determina applicando all'imponibile così determinato le aliquote progressive dell'Irpef in vigore.

R

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

- Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 gg., è determinato sulla base di retribuzioni **convenzionali** definite annualmente.
- Le retribuzioni convenzionali valide sono quelle stabilite di anno in anno con apposito decreto interministeriale
(per il 2018: D.M. 20/12/2017).



SOMME ESCLUSE DAL CONGUAGLIO FISCALE

Sono esclusi dal conguaglio fiscale:

- Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (es.:
co.co.co. non residenti ritenuta 30%;
premi di risultato —10%, ecc.)
- Elementi della retribuzione esenti da imposizione (es.
fringe benefits inferiori a complessivi € 258,23 annui)
- Corresponsioni assoggettate a tassazione separata, a prescindere dal metodo di tassazione (*aliquota media ovvero aliquota del reddito di riferimento*)

ALIQUOTE IRPEF 2018

	Fino a 15.000 €	23%
Oltre 15.000	Fino a 28.000 €	27%
Oltre 28.000	Fino a 55.000 €	38%
Oltre 55.000	Fino a 75.000 €	41%
Oltre 75.000 €		43%

Promemoria: Sulla quota di reddito complessivo eccedente € 300.000, già a partire dall'anno 2017 non è più dovuto il contributo di solidarietà del 3%

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

- Si deve fare riferimento agli **scaglioni annui** di reddito anche se il rapporto di lavoro non ha coperto l'intero periodo d'imposta (assunzione o cessazione avvenuta in corso d'anno). Non dovranno, quindi, essere effettuati ragguagli al periodo dell'anno effettivamente lavorato

R

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

- La normativa attualmente vigente permette al dipendente di chiedere al sostituto di effettuare il conguaglio di fine anno (*e non quello di fine rapporto*) **tenendo conto delle retribuzioni percepite** nello stesso periodo d'imposta **in virtù di precedenti rapporti** con altri datori di lavoro.
- Per fruire di tale possibilità il lavoratore dovrà consegnare al nuovo datore, entro il 12 gennaio, la certificazione unica (C.U.) relativa ai redditi di lavoro dipendente erogati dagli altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare la ritenuta.
- Nel caso in cui, invece, nel corso dell'anno siano intercorsi più rapporti di lavoro tra l'azienda ed il dipendente, il sostituto d'imposta **deve** tener conto delle somme e valori da lui complessivamente corrisposti.

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Determinazione del reddito di lavoro dipendente



L'i
(
(
(
(
Retribuzione imponibile determinata a norma dell'art. 51 del TUIR, con esclusione della lettera h) c. 1 del TUIR (riferita al periodo d'imposta interessato)

+

(
(
(
(
Contributi al fondo pensione a carico del datore di lavoro, relativi alle suddette retribuzioni

-

(
(
(
(
Contributi al fondo pensione deducibili trattenuti (datore di lavoro e dipendente) indipendentemente dalla data in cui gli stessi vengono versati al fondo



Limite di deducibilità
massimo euro
5.164,57/anno (*)

=

Reddito imponibile

(*) Nessun limite per il
M. Negri

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- La contribuzione, sia a carico del lavoratore che del datore, versata a **Enti o Casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a disposizioni di contratto o regolamento aziendale**, non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef per un importo complessivamente non superiore a € 3615,20 annui.



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- **Promemoria:** La L. n° 244/2007 ha modificato la deducibilità e/o la non concorrenza della contribuzione versata ai fondi integrativi del SSN.

Operatività

- Gli enti e casse aziendali a decorrere dal 2010 devono operare nell'ambito degli interventi stabiliti dal D.M. 31/3/2008 del Ministero della Salute (*i regolamenti delle prestazioni devono prevedere il rispetto di determinati livelli di assistenza sanitaria e, quindi, l'erogazione di ben individuate prestazioni che il SSN non garantisce* – ad es. prestazioni odontoiatriche, prestazioni sociosanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione, ecc.)

FRINGE BENEFITS

- In caso di erogazione di retribuzione in natura (fringe benefits), all'atto delle operazioni di conguaglio occorre verificare se l'esenzione fino ad € 258,23 è stata rispettata, tenendo conto anche del controvalore di eventuali beni e servizi corrisposti da altri sostituti ed utilizzate nel conguaglio riepilogativo.
- In caso di avvenuto superamento del limite, **l'intero controvalore** dei fringe benefits deve essere assoggettato ad imposizione.




FRINGE BENEFITS

- AUTOVETTURA -

- Si conferma che per le auto, moto e ciclomotori concessi in **USO promiscuo**, la somma annua imponibile è determinata in misura pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km. calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente

PROMEMORIA

Ricordarsi di emettere fattura per l'eventuale addebito di somme al dipendente



FRINGE BENEFITS

- FABBRICATI -


- Per i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, la quota imponibile è pari alla differenza tra:
 - la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso (comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore),
 - e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso



FRINGE BENEFITS

- PRESTITI AGEVOLATI -

- La somma imponibile relativa al prestito agevolato eventualmente concesso al lavoratore dall'azienda è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso unico di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno (0,00% già dal 10/03/2016 – salvo variazioni entro il 31/12) e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato.
- Questa disposizione non si applica per i prestiti stipulati in data precedente al 01/01/1997.



WELFARE AZIENDALE

- Sia la Legge di Stabilità 2016 che, poi, la Legge di Bilancio 2017 sono intervenute anche nel ridefinire le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale” (cioè quelle prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale) escluse dal reddito di lavoro dipendente.

A large, stylized, white-outlined letter 'R' with a slight shadow effect, positioned on the left side of the slide.

WELFARE AZIENDALE

- Specificatamente, nell'art. 51 del Tuir viene, tra l'altro, previsto che
 “Comma 2: Non concorrono a formare il reddito: ...
 - f) *l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100;*
 - f-bis) *le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;*
 - f-ter) *le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12;*
 - f-quater) *i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana,, o aventi per oggetto il **rischio di gravi patologie**”.*

WELFARE AZIENDALE

- La Legge di Bilancio per il 2018 ha inoltre disposto che “*non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le **somme erogate o rimborsate** alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamentazione aziendale, per l’acquisto degli **abbonamenti per il trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.*



WELFARE AZIENDALE

- Considerato che l'abbonamento è un titolo di trasporto che consente al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato, l'Agenzia delle Entrate sostiene che **non sono ammessi al trattamento agevolato**:
 - titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (biglietti a tempo);
 - carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (ad es. carte turistiche che includono anche l'ingresso a musei o spettacoli).



CALCOLO DEL CONGUAGLIO

- Sul totale del **reddito imponibile** calcolare l'imposta lorda, utilizzando le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito


meno

- Detrazioni d'imposta applicabili (lavoro dipendente, carichi di famiglia, oneri detraibili, famiglie numerose, contratto d'affitto abitazione principale)

uguale

- Imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore

R



CALCOLO DEL CONGUAGLIO

- Imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore

meno

- Totale delle ritenute effettuate nel corso dell'anno, crediti d'imposta ed eventuali imposte pagate all'estero in via definitiva sui relativi redditi

uguale

- Importo da conguagliare (se il risultato è positivo, va trattenuto al lavoratore; se negativo, va rimborsato al lavoratore stesso).



IMPOSTA NETTA

- L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dagli artt. 12, 13, 15, 16 e 16*bis* del TUIR.



DETRAZIONI D'IMPOSTA

(Artt. 12, 13, 15 T.U.I.R.)

R

Detrazioni Irpef lavoro dipendente dal 2014

- Le detrazioni Irpef spettanti per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, sono le seguenti:

<i>Reddito complessivo (R.C.)</i>	<i>Detrazione virtuale e modalità di calcolo</i>
Fino a € 8.000,00	€ 1.880,00. L'ammontare della detraz. effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690. Per i rapporti a tempo determinato l'ammontare effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380,00.
Da € 8.001,00 a € 28.000,00	€ 978 + [902 x (28.000 – R.C.)/20.000]
Da € 28.001,00 a € 55.000,00	€ 978 x (55.000 – R.C.)/27.000

Detrazioni per carichi di famiglia: caratteristiche

- L'art. 12 del T.U. prevede che il contribuente che provvede al mantenimento dei propri familiari ha diritto all'applicazione delle seguenti detrazioni fiscali:
 - detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - detrazioni per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati;
 - detrazione per ogni altro familiare indicato nell'art. 433 del cod. civ., convivente con il contribuente ovvero che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli **altri familiari** di cui all'art. 433 cod. civ. sono i seguenti:

- i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali, e gli adottanti
 - il genero e la nuora;
 - il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali

Detrazioni per carichi di famiglia: caratteristiche

- Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, **non superiore a Eu. 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili.
- Ai fini della determinazione del plafond di cui sopra si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, ad eccezione di:
 - redditi soggetti a tassazione separata;
 - redditi soggetti ad imposta sostitutiva;
 - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
 - redditi esenti da Irpef ad eccezione di quelli corrisposti dagli enti e dagli organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede e dagli enti gestiti direttamente da essa nonché dagli enti centrali della Chiesa cattolica.



Detrazioni per carichi di famiglia: dall'anno 2013

CONIUGE A CARICO

<p>Se il reddito complessivo non supera € 15.000</p>	<p>€ 800 diminuiti dell'importo derivante dal seguente calcolo: $€ 110 \times [(\text{reddito complessivo}) : 15.000]$ <i>(il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali)</i> <i>(se il risultato del rapporto è zero, la detrazione non compete)</i></p>
<p>Se il reddito complessivo è sup. a € 15.000 ma non a € 40.000</p>	<p style="text-align: center;">€ 690 (importo fisso)</p>
<p>Se il reddito complessivo è sup. a € 40.000 ma non a € 80.000</p>	<p>€ 690 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $[(80.000 - \text{reddito complessivo}) : 40.000]$ <i>(il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali)</i> <i>(se il risultato del rapporto è zero, la detrazione non compete)</i></p>

Detrazioni per coniuge: dall'anno 2013

- Se il reddito complessivo è superiore a € 29.000 ma non supera € 35.200, la detrazione per coniuge a carico è aumentata di un importo pari a:

Reddito complessivo	Maggiorazione
<i>Se il reddito complessivo è superiore a € 29.000 ma non a € 29.200</i>	€ 10
<i>Se il reddito complessivo è superiore a € 29.200 ma non a € 34.700</i>	€ 20
<i>Se il reddito complessivo è superiore a € 34.700 ma non a € 35.000</i>	€ 30
<i>Se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 35.100</i>	€ 20
<i>Se il reddito complessivo è superiore a € 35.100 ma non a € 35.200</i>	€ 10


Detrazioni per carichi di famiglia: dall'anno 2013

(così modificate dall'art. 1, c. 483, L. 24.12.2012, n° 228)

FIGLI A CARICO

(somme virtualmente spettanti)

Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età superiore a tre anni	€ 950
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	€ 1.220
Per ogni figlio portatore di handicap	A) Inf. a tre anni = 1.620 B) Sup. a tre anni = 1.350
Nuclei familiari con più di tre figli a carico	Ulteriori € 200 per ciascun figlio



Detrazioni per figli a carico

- Per determinare l'importo della detrazione effettivamente spettante è necessario eseguire un calcolo moltiplicando l'importo virtualmente spettante per il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$[(95.000 - \text{reddito complessivo}) : 95.000]$$

(In presenza di più figli, l'importo di 95.000 indicato nella formula va aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo)



Detrazioni per figli a carico

- Le detrazioni per figli a carico non possono essere ripartite liberamente tra i genitori.

Infatti la detrazione compete

nella misura del 50%
tra i genitori non legalmente
ed effettivamente separati

ovvero,
previo accordo tra gli
stessi, al genitore che possiede
il reddito complessivo
più elevato

In caso di separazione legale ed effettiva, o annullamento del matrimonio, la detrazione compete, in mancanza di accordo, al genitore affidatario

Detrazioni per carichi di famiglia: anno 2013

ALTRI FAMILIARI A CARICO	
Per ogni altra persona a carico	€ 750 da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione

La detrazione per “altri familiari a carico” compete per la parte corrispondente al rapporto

$$\mathbf{[(80.000 - \text{reddito complessivo}) : 80.000]}$$

N.B.: il coefficiente così risultante va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
(introdotta dalla Finanziaria 2008)

- La legge stabilisce che in presenza di **almeno 4 figli a carico**, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione nella misura di € 1.200 annui (importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, ordinariamente spettante).
- **La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo** che spetta complessivamente ai richiedenti che abbiano 4 o più figli a carico.



Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

- La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma **può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni.**

Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di € 1.200 viene meno.

- Per il riconoscimento della detrazione aggiuntiva, vale l'ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.



Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

- Detta detrazione deve essere **ripartita nella misura del 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati.
- In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo nella misura del 100%.



Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

- Qualora la detrazione aggiuntiva in commento, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 12, 13, 15, 16 e 16bis del TUIR), **al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione non utilizzata.**
- Se la maggiorazione non trova capienza nell'imposta dovuta, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione nelle annotazioni della C.U.



IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

- Se il dipendente, sui medesimi redditi dichiarati in Italia, ha pagato imposte all'estero in via definitiva, queste possono essere portate in detrazione fino a concorrenza delle imposte dovute in Italia relativamente ai predetti redditi prodotti all'estero



DELLA RETRIBUZIONE


- Se, entro il mese di Febbraio, le retribuzioni risultano insufficienti a subire la trattenuta corrispondente al conguaglio a debito, il dipendente può scegliere tra:
 - a) Versare al sostituto d'imposta l'importo delle ritenute ancora dovute;
 - b) Autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo dell'imposta ancora dovuta, sulle competenze dei periodi di paga successivi al mese di Febbraio, con l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,50% mensile.

Qualsiasi sia, la scelta va comunicata per iscritto al sostituto



CONGUAGLIO A CREDITO

- Nel caso in cui il conguaglio, invece, determini un credito a favore del dipendente il sostituto d'imposta è obbligato a restituire le ritenute operate in eccesso, anche se gli importi delle imposte a disposizione non sono sufficienti. Per recuperare gli importi così rimborsati, il datore può utilizzare tutte le ritenute effettuate in qualità di sostituto d'imposta oppure, ma solo a partire dal mese di gennaio, compensare tali importi in F24.
- In qualsiasi caso dette compensazioni troveranno adeguata indicazione nel prospetto SX del modello 770 semplificato.




ADDIZIONALE REGIONALE

- All'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio, deve essere quantificato anche l'importo dovuto quale Addizionale Regionale.
- La base imponibile è la medesima utilizzata per il calcolo della tassazione su base annua.
- Il versamento deve essere effettuato a favore della Regione in cui il lavoratore ha **il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce** l'addizionale stessa.
- L'importo è trattenuto al lavoratore a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuato il conguaglio.



ADDIZIONALE COMUNALE

- L'aliquota è deliberata singolarmente da ogni Comune; L'elenco completo dei Comuni e delle relative addizionali IRPEF deliberate per l'anno in corso è disponibile in INTERNET, sul sito www.finanze.it
- La base di calcolo è pari al reddito determinato per l'applicazione dell'Irpef.
- Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente ed assimilati è determinata dal sostituto:
 - a saldo dell'anno cui si riferisce,
 - ed in acconto (30% di quella calcolata per l'anno precedente) per l'anno successivo.



ADDIZIONALE COMUNALE

- Le addizionali all'Irpef a saldo ed in acconto devono essere versate direttamente ai Comuni, utilizzando unitamente al codice tributo anche il codice catastale del Comune.
- Il versamento deve essere effettuato a favore del Comune in cui il lavoratore ha il **domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce** l'addizionale stessa.

R

IL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

R

CRITERI DI DETERMINAZIONE

Ai fini contributivi (Art.12, L. 153/69)



Secondo il criterio di competenza



Il reddito di lavoro dipendente (salvo non siano previsti salari convenzionali) è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo **maturati nel periodo di riferimento**, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, **al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta** (con esclusione, totale o parziale, di una serie di emolumenti individuati dalla legge).

Deroga al criterio di competenza le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge e di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.



CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

- A fine anno si pone la necessità di procedere ad operazioni di conguaglio anche in relazione alla contribuzione previdenziale.
- In attuazione di quanto previsto dal D.M. 7/10/1993, tali operazioni dovranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di Dicembre 2018 (scadenza 16 Gennaio 2019), anche con quella di competenza del mese di Gennaio 2019 (scadenza 16 Febbraio 2019).
- Considerato, peraltro, che già dal 2007 le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le conseguenti misure compensative, per tali somme il conguaglio può avvenire anche con la denuncia di Febbraio.
Resta tuttavia fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi versati sulle **componenti variabili della retribuzione**, da effettuare nel mese di gennaio 2019

FINALITA' DEL CONGUAGLIO

- Il conguaglio della retribuzione utile ai fini contributivi ha, in generale, la finalità di:
 - quantificare correttamente l'imponibile contributivo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n° 314/1997;
 - applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile;
 - imputare all'anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile, i cui adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia del mese di gennaio dell'anno successivo.



FATTISPECIE

- Le fattispecie che possono determinare la necessità di procedere ad operazioni di congruaggio sono state identificate, nel corso del tempo, con specifici provvedimenti normativi.

A large, white, stylized letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the lower-left corner of the slide.

ELEMENTI VARIABILI

- Qualora nel corso del mese siano intervenuti eventi che abbiano comportato variazioni nella misura della retribuzione imponibile (*quali, ad es., lavoro straordinario, trasferta, malattia o maternità, congedi parentali, donazione sangue, infortuni, permessi non retribuiti, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, riduzione orario per c.i.g., indennità di cassa, prestiti agevolati, ecc.*) il datore di lavoro può tenerne conto nel mese successivo, fatta salva la corrispondenza, **nell'ambito di ciascun anno solare**, tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso con quella soggetta a contribuzione (D.M. 7/10/1993)



ELEMENTI VARIABILI

- Gli eventi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili di competenza del mese di Dicembre 2018 i cui adempimenti contributivi sono assolti in Gennaio 2019, vanno evidenziati nel mod. Uniemens di tale ultimo mese

A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.

ELEMENTI VARIABILI

- Tali elementi retributivi relativi a Dicembre 2018 corrisposti o trattenuti in Gennaio 2019, si considerano:
 - relativi all'anno 2018 ai fini assicurativi del lavoratore;
 - retribuzioni di gennaio 2019 ai fini dell'assoggettamento contributivo (i relativi contributi rimangono acquisiti nel 2019, anche ai fini del raggiungimento del massimale annuo)



ELEMENTI VARIABILI

- ***Assunzione intervenuta dopo l'elaborazione delle buste paga:***
tra le variabili retributive sono compresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente, in caso di elaborazione delle retribuzioni avvenuta unitamente a quelle del mese successivo (ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è effettivamente avvenuta l'assunzione).

A large, stylized, white-outlined letter 'R' with a slight shadow effect, positioned on the left side of the slide.

ELEMENTI VARIABILI

- Nessun accorgimento è necessario se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, mentre se l'assunzione è effettuata a dicembre ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l'evento nel flusso UNIFORMS valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <Denuncia individuale> per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi", con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

A large, stylized, white-outlined letter 'R' is positioned in the bottom-left corner of the slide.

PRESTITI AI DIPENDENTI

- Per la determinazione della quota imponibile ai fini previdenziali, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al tasso del TUR vigente ***al termine dell'anno*** (*attualmente pari allo 0,00% - provvedimento B.C.E. del 10 marzo 2016*), e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato.



EROGAZIONI IN NATURA

- Il controvalore delle erogazioni in natura non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore a € 258,23/anno; se il valore complessivo è superiore a tale limite, esso **concorre interamente** a formare il reddito (*art. 51, c. 3, Tuir*)
- A fine anno si può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro (*in tale ultimo caso l'azienda che effettua il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore da essa stessa erogato*)



EROGAZIONI IN NATURA

- I datori di lavoro in sede di conguaglio:
 - .. **aumentano** l'imponibile dell'importo del benefit corrisposto se è stato superato il limite previsto e non si è già provveduto ad assoggettarlo a contribuzione;
 - .. **trattengono** al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a suo carico non già trattenuta nel corso dell'anno.




CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

- Detto contributo, a carico del lavoratore, deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della 1^a fascia di retribuzione pensionabile (per il 2018: € 46.630,00 annui, pari a 3.886,00 mensili).
- A seguito della **mensilizzazione del calcolo**, potrebbero rendersi necessarie operazioni di conguaglio, verificando a consuntivo l'esatta quota di retribuzione eccedente il limite annuo.

 A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

- Per i lavoratori che maturano la pensione interamente calcolata con il **sistema contributivo**, è stabilito un massimale di imponibile contributivo e pensionabile che, per il 2018, è pari ad € 101.427,00
- Tale massimale opera in relazione al **solo** contributo dovuto al Fondo Pensione (Ivs), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva 1%. Infatti, raggiunto il massimale, sulla parte eccedente vengono versate le sole contribuzioni minori.



MASSIMALE CONTRIBUTIVO

- Il massimale **non è frazionabile a mese** e deve essere utilizzato anche se l'anno solare è retribuito solo in parte.
- Nel caso di **rapporti di lavoro successivi**, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini della applicazione del massimale.

Pertanto, è necessario che il dipendente esibisca ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro, ovvero una dichiarazione sostitutiva.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

- In caso di **rappporti simultanei** le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. *(Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, sia raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta).*
- Nel caso di **coesistenza nell'anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari**, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps, ai fini dell'applicazione del massimale le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato **non si cumulano** con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

TFR AL FONDO DI TESORERIA

- Per le aziende che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno, il conferimento del Tfr al Fondo di Tesoreria dell'Inps è dovuto se la media dei dipendenti occupati nel corso dell'anno solare di inizio attività raggiunge almeno il limite di 50 addetti.
- Alla fine del 2018 occorrerà, pertanto, procedere alla verifica della media per le aziende che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno stesso.
- In caso di superamento, le aziende saranno tenute al versamento delle quote di Tfr anche per i mesi pregressi, maggiorando del tasso di rivalutazione l'importo dovuto.



TFR AL FONDO DI TESORERIA

- 1. Sistemazione delle somme versate in eccedenza al Fondo di Tesoreria.** I datori di lavoro che, per effetto di inesatta determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato somme in eccedenza rispetto all'importo dovuto, possono provvedere al relativo recupero. Per effetto di tale recupero, in talune ipotesi, le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruite in relazione alle somme in precedenza versate.
- 2. Regularizzazione delle somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria.** Le aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno provvedere alla relativa regularizzazione. Le stesse potranno altresì recuperare le connesse misure compensative.

RIVALUTAZIONE TFR VERSATO AL FONDO DI TESORERIA

- Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva 17%, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e il costo della rivalutazione resta poi a carico del Fondo di Tesoreria.
- I datori di lavoro possono **conguagliare l'importo di imp. sost. versato relativamente alla rivalutazione** della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di "dicembre 2018", salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di "febbraio 2019".
- Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di Tfr trasferito alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

TFR AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Nel caso di lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di previdenza complementare con conferimento del Tfr ed ulteriore contribuzione aggiuntiva, si renderà necessario operare una verifica riguardo la corretta applicazione del **contributo di solidarietà** del 10% sulla quota di tale contribuzione aggiuntiva eventualmente rimasta a carico del datore di lavoro.



TFR AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE O AL FONDO DI TESORERIA



- Sia in caso di adesione dei lavoratori ad un fondo di previdenza complementare che, piuttosto, di versamento del Tfr al fondo di tesoreria, in fase di conguaglio è opportuno verificare il corretto utilizzo delle misure compensative spettanti (*esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia - 0,20%, ovvero 0,40% per i dirigenti ex Inpdai - nella stessa misura percentuale del Tfr maturando conferito ai Fondi pensione ed al Fondo Inps, nonché riduzione degli “oneri impropri” – 0,28% dal 2014*).



OPERAZIONI SOCIETARIE

- Qualora vi sia passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della C.U., con riferimento alla retribuzione complessivamente maturata nell'anno dal lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, incluse le erogazioni liberali ed i fringe benefit.



NOVITA' CONTRIBUTIVE 2018

- Le attività che attengono al conguaglio contributivo in senso stretto, ossia determinazione dell'imponibile contributivo e della contribuzione dovuta, sono da considerarsi per gran parte consolidate, in quanto non sono state interessate da significative novità.
- Può essere comunque utile focalizzare alcune disposizioni che sono state applicate nel corso dell'anno, per valutarne gli eventuali riflessi indiretti sulle operazioni di conguaglio.



SGRAVIO PREMI DI PRODUTTIVITA'

- Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, nel rispetto dei requisiti normativi previsti dal D.M. 25/3/2016, possono fruire sui primi 800 Eu. di premio annuo di uno sgravio contributivo.
- La riduzione è così articolata:
 - 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro;
 - Azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

Al momento mancano ancora le istruzioni operative da parte dell'Inps per la concreta applicazione della misura.

CONTRIBUZIONE MOBILITA'

- Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro non sono più obbligati al versamento delle seguenti contribuzioni:
 - contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale;
 - contributo di ingresso alla mobilità;
 - contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile previdenziale.
- E' inoltre confermato che per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 non trova comunque più applicazione il regime agevolato di sgravi ed incentivi , a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

SGRAVIO EDILI 2018

- Lo sgravio spetta ai datori di lavoro che esercitano attività edile individuata dai codici Ateco-2007 da 41.20.00 a 43.99.09 e classificati:
 - nel settore *industria* con i codici statistici contributivi (c.s.c.) 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
 - nel settore *artigianato* con i c.s.c. 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305.
- Restano escluse da tale riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.
- Le imprese edili interessate possono applicare lo sgravio contributivo per l'anno 2018, nella misura dell'11,50%.
- Per accedere allo sgravio, i datori di lavoro interessati devono presentare domanda all'Inps, mediante il mod. "Riduzione edilizia" disponibile nel Cassetto Previdenziale, entro il 15 gennaio. Una volta autorizzati dall'Inps, ed ottenuto il codice autorizzazione 7N, i datori possono applicare lo sgravio.

ESONERO AUTOTRASPORTO

- A decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolam. CE n. 561/2006 (disciplina del trasporto su strada di merci con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di persone con veicoli atti a trasportare più di 9 persone), equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura dell'80%. L'esonero non si applica sui premi assicurativi Inail.

L'esonero, non cumulabile con altre agevolazioni contributive od economiche, è stato regolamentato da parte dell'Inps mediante la pubblicazione della circ. n. 167/2017.

GESTIONE SEPARATA INPS

- Per il 2018 le aliquote di contribuzione sono le seguenti:
 - a)** 25,72% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati;
 - b)** 24% per i liberi professionisti titolari di pensione od assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i collaboratori o altre figure assimilate titolari di pensione e provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
 - c)** 33,72% per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati, non destinatari di DIS_COLL (34,23% se, invece, destinatari della DIS_COLL).

Arrivederci al prossimo incontro VideoLavoro di Gennaio 2019

*Autoliquidazione Inail 2019 e le novità in area lavoro derivanti dalla
Legge di Bilancio 2019*

